DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

# Art. 7

## Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: "314" sono inserite le seguenti parole: "primo comma";

b) all'articolo 59, comma 6, dopo le parole: "sentenza di condanna" sono inserite le seguenti: "per uno dei reati previsti dal medesimo comma".

Versione in vigore dal 31 marzo 2004, non più in vigore dal 30 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di enti locali |
| Estremi | Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2004 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-enti-locali-2004/art-7-modifiche-al-testo-unico-delle-leggi-sull-ordinamento-degli-enti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it